

ASSOCIAZIONE LA RADICE- ONLUS

Strada S. Apollonio 6 - 46042 CASTEL GOFFREDO (MN)

Codice Fiscale: 90002560200

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'anno 2026, il giorno 30 del mese di marzo, alle ore 21,00, presso la sede in Castel Goffredo (MN) strada S. Apollonio n.6, si è riunito il consiglio direttivo dell'"ASSOCIAZIONE LA RADICE - ONLUS" per analizzare, discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Rettifiche Statuto richieste dal RUNTS al fine di perfezionare l'iscrizione dell'ente.

Sono presenti i componenti del consiglio direttivo in carica: Peverada Elena (Presidente), Zanella Dario (Vicepresidente), Ercoli Gabriele, Piva Marilena, Torrisi Giuseppe, Zuliani Cristian e Mutti Giovanni (Consiglieri). Assume la carica di Segretario, ai sensi di legge e del vigente statuto, il Sig. Mutti Giovanni, presente che accetta.

1) Rettifiche Statuto richieste dal RUNTS al fine di perfezionare l'iscrizione dell'ente.

Sul primo punto posto all'ordine del giorno il presidente Peverada Elena illustra i motivi dell'odierna adunanza.

In particolare, premesso:

- La modifica statutaria adottata con delibera Notaio Silvia Bagnoli del 21.5.2022 – Rep 540/345, registrato a Mantova in data 10.6.2022 al n 7844 Serie 1T, finalizzata all'adozione di uno statuto conforme alle disposizioni del D.Lgs 117/2017 per la successiva iscrizione al RUNTS

Elena Peverada

X

X

- La relativa istanza di iscrizione presentata dall'ente all'Ufficio del RUNTS – Regione Lombardia in data 10.02.2026 prot. n. 6667;
- La richiesta inoltrata, a perfezionamento della pratica, dal medesimo ufficio del RUNTS, con contestuale richiesta di modifica di alcune disposizioni marginali dello statuto;
- Il potere attribuito in tal senso al Presidente dalla stessa delibera assembleare del 21.5.2022 con cui la nuova versione dello statuto è stata adottata.

Il Presidente propone, aderendo alla richiesta del RUNTS, di modificare la formulazione delle seguenti disposizioni statutarie:

- Art 1 – denominazione
- Art 6 – diritti associati
- Art 12 – Assemblea ordinaria e straordinaria
- Art 14 – Materie
- Art 22 – Libri dell'associazione
- Art 27 - Scioglimento

Dopo breve discussione, esaminata la portata organizzativa delle rettifiche richieste, tutte tali da non incidere sulla volontà espressa dagli associati e di conseguenza tali da non richiedere una nuova assemblea, il Consiglio delibera all'unanimità di adottare le rettifiche statutarie richiesta dal RUNTS nei termini proposti dal Presidente, conferendo ogni più ampio e specifico mandato allo stesso Presidente per l'attuazione della delibera e del conseguente compimento degli atti finalizzati all'iscrizione nel RUNTS, in piena aderenza a quanto già deliberato dall'assemblea in data 21.5.2022, con promessa di rato e valido.

Lo statuto nella sua versione aggiornata viene approvato e trascritto sul relativo



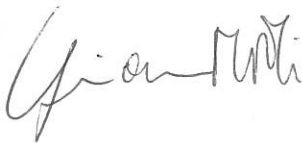
libro.

VARIE ED EVENTUALI.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola il Presidente,
visti esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno, dichiara l'adunanza
conclusa alle ore 21,45 previa redazione, lettura ed approvazione del presente
verbale.

Il Segretario

(Giovanni Mutti)



Il Presidente

(Elena Peverada)



Per delega del
Direttore Provinciale
L'Assistente
Elisabetta Madonna



14 APR. 2026

Registrato a Castiglione della Stiviera addi

99

3

2026

con versamento D. Lgs 231/97

Richiedente

2026

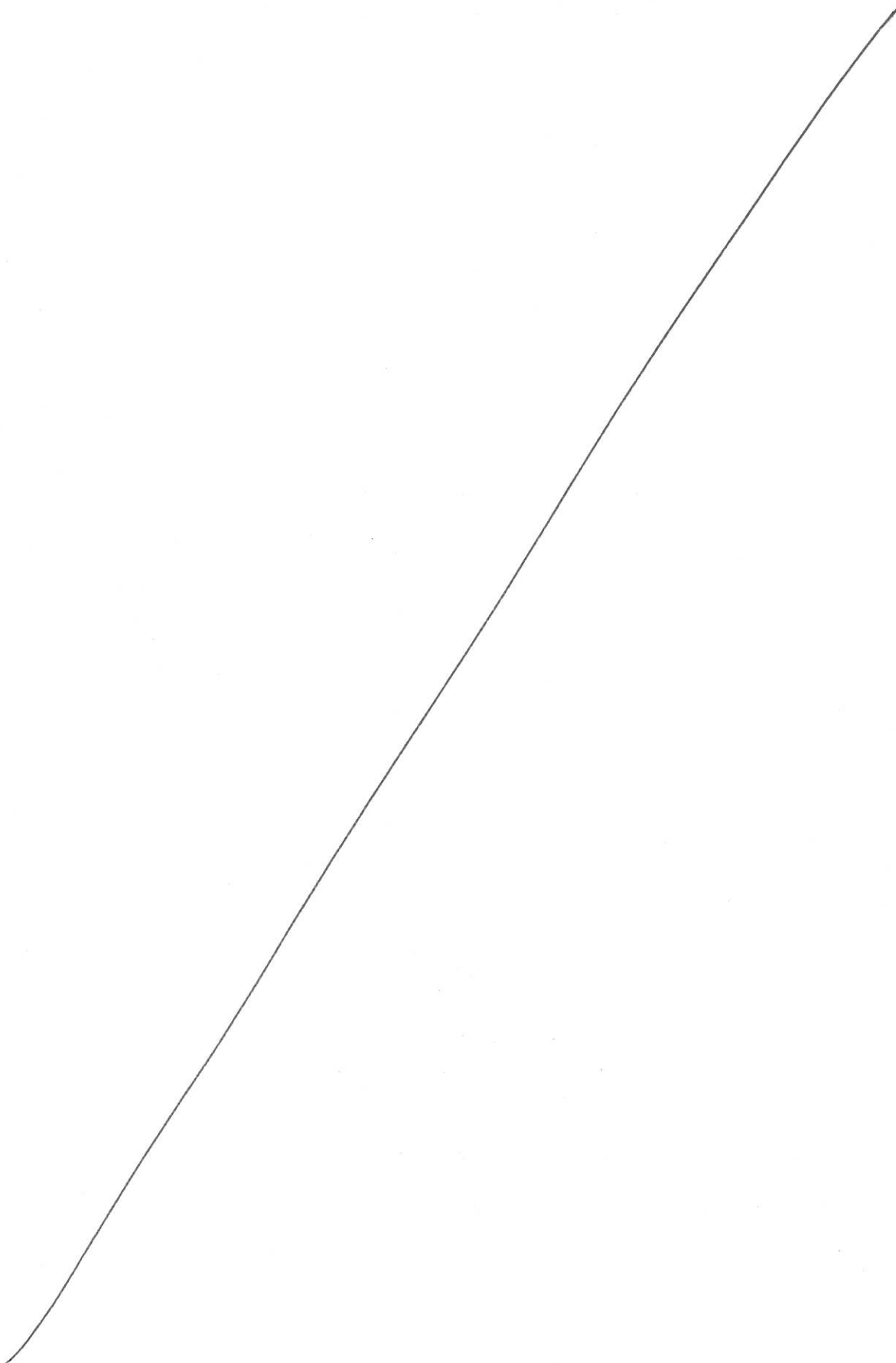
2026

2026

2026

2026

2026



STATUTO dell'Associazione

Associazione La Radice - ETS

Art. 1. Costituzione

1.1 È costituito un Ente del Terzo Settore, in forma di Associazione disciplinata dal Codice Civile, nonché dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i., di seguito il "Codice", avente la denominazione: **"Associazione La Radice – Ente del Terzo Settore"**, in breve denominabile anche come **"Associazione La Radice – ETS"**.

1.2 E' obbligatorio, ai sensi di legge, l'uso della locuzione "Ente del Terzo Settore" o dell'acronimo "ETS" nella denominazione sociale, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

1.3 L'utilizzo dell'acronimo è subordinato alle disposizioni di legge ed in particolare all'avvenuta iscrizione dell'ente nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 2. Sede e durata

2.1 L'associazione ha sede legale nel Comune di Castel Goffredo, nei locali individuati dal Presidente ed approvati dal Consiglio Direttivo, e può istituire sedi e uffici operativi in Italia e all'estero, per il raggiungimento dei propri scopi sociali.

2.2 Il trasferimento della sede legale all'interno del comune è deliberata del Consiglio Direttivo.

2.3 La durata dell'associazione, apolitica ed apartitica, è illimitata.

2.4 L'associazione potrà avere altre sedi in Italia e all'estero e svolgerà la propria attività direttamente o tramite accordi di cooperazione con altri enti o associazioni.

Art. 3. Oggetto e scopo

3.1 L'associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e di tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, nel campo della sensibilizzazione e della promozione (a livello nazionale ed internazionale) della cultura e della prevenzione ambientale.

3.2 L'Associazione si costituisce a strumento di aggregazione e di coordinamento del lavoro di volontariato a favore della comunità e del territorio, perseguendo lo scopo della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente. Secondo un concetto di ambiente allargato agli ambiti della cultura, dell'arte, della storia, l'Associazione si prefigge di promuovere la ripiantumazione delle campagne e di favorire una ridefinizione ed un potenziamento delle aree a verde del tessuto urbano.

3.3 L'associazione, nel perseguimento delle proprie finalità svolge, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale:

a) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività di raccolta e riciclaggio di rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, tra cui in particolare:

- Diffusione del "Progetto O.A.S.I." (Operazione Alberi e Siepi), finalizzato alla formazione di siepi e boschetti su ritagli di terreno altrimenti inutilizzati, viali di accesso alle proprietà rurali, filari alberati ai

Elisa Borsari

marginì delle capezzagne, lungo le strade campestri, sulle sponde dei corsi d'acqua, ai confini delle proprietà con piante rigorosamente autoctone e coltivate a partire dal seme;

- Prestazione di consulenza gratuita per la redazione dei "Progetti O.A.S.I.";
- Collaborazione con le Amministrazioni Comunali, Enti ed Associazioni locali per la fornitura di alberi da utilizzare nella formazione ed integrazione di aree verdi a carattere pubblico;
- Promozione di iniziative rivolte essenzialmente alle scuole, attraverso la partecipazione alle "Feste dell'albero" e la collaborazione con gli insegnanti nell'organizzazione di attività didattiche dedicate all'ambiente, con finalità di sensibilizzazione in materia di ambiente ed ecologia.

b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, ed in particolare:

- attività culturali, educative e di formazione: allestimento di convegni, mostre, inchieste e proiezioni in materia di tematiche ambientali rivolte principalmente alle scuole a scopo di sensibilizzazione e promozione ambientale;
- attività ricreative: iniziative per il tempo libero e di sviluppo del volontariato, finalizzate alla sensibilizzazione in materia di ambiente ed ecologia;

c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice, tra cui in particolare:

- attività editoriale: pubblicazione di periodici, riviste, atti di convegni, studi e ricerche nell'ambito delle attività istituzionali dell'associazione.

3.4 L'associazione nell'esercizio della propria attività può, ove sia ritenuto confacente ai propri interessi in vista del perseguimento delle finalità statutarie, liberamente aderire ad altre associazioni, stipulare accordi con organizzazioni ed enti, finanziare attività esterne o progetti, costituire o partecipare a società strumentali e di servizi, richiedere od ottenere contributi da Enti privati e pubblici, richiedere finanziamenti e partecipare a bandi pubblici e/o privati per la ricerca, l'innovazione, la cultura e la diffusione del sapere scientifico.

In via esemplificativa e non tassativa, l'associazione potrà in particolare:

- a. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi statutari, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di prestiti, mutui, a breve o lungo termine, l'acquisto di beni mobili od immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici e privati;
- b. stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
- c. compiere ogni operazione strumentale al perseguimento del fine istituzionale, ivi comprese quelle di natura economico-finanziaria, purché le medesime non assumano carattere di prevalenza rispetto all'attività principale;

d. esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice, attività di raccolta fondi – anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico;

Il Consiglio direttivo può approvare un apposito regolamento finalizzato alla raccolta fondi contenente forme di sensibilizzazione alla donazione ed erogazioni liberali per le finalità dell'associazione.

3.5 L'associazione può svolgere attività diverse, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale, ai sensi dell'art. 6 del Codice, tra cui in particolare le seguenti:

- Organizzazione di eventi culturali gratuiti e/o a pagamento, nonché di viaggi e gite aventi finalità promozionali del proprio scopo di interesse generale;
- Somministrazione di alimenti e bevande in occasione degli eventi di cui sopra.

Art. 4. Associati

4.1 Il numero degli associati è illimitato.

L'adesione è libera, senza distinzioni di sesso, età, religione, residenza.

Possono diventare associati tutti coloro che condividano le finalità dell'Associazione.

4.2 La domanda di entrare a far parte dell'associazione in qualità di associato deve essere rivolta al Consiglio Direttivo, che deciderà nel corso della prima seduta successiva alla presentazione della domanda.

Art. 5 – Obblighi Associati

5.1 L'Associato è tenuto alla corresponsione della quota annuale nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo, secondo le modalità decise dallo stesso e fatti salvi, inoltre, i diritti a favore del richiedente di cui all'articolo 23 del Codice.

Nel caso l'Associato non versi nei tempi stabiliti la quota annuale, ne decade l'iscrizione, con attivazione della procedura di esclusione su delibera del Consiglio Direttivo.

La quota associativa non è trasmissibile e non è rivalutabile.

Ogni Associato deve svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, ma ha diritto ad essere rimborsato delle spese sostenute per l'attività prestata.

E' in ogni caso esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa da parte degli Associati.

Art. 6 – Diritti Associati

X

Elena Lorenzini

6.1 L'Associato, maggiorenne o minorenne, ha diritto ad un voto nell'Assemblea da esercitare ai sensi di legge, ed il diritto al voto riguarda ogni deliberazione assembleare ed in particolare l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Gli associati minorenni esprimono il proprio voto ai sensi di legge, per il tramite di uno dei soggetti che esercita su di lui la responsabilità genitoriale.

Art. 7 - Qualifica

7.1 La qualità di Associato si perde per morte, per recesso volontario o per esclusione.

Il recesso è consentito a qualsiasi Associato in qualunque momento, previa comunicazione scritta motivata indirizzata al Consiglio Direttivo.

7.2 Il Consiglio direttivo può deliberare l'esclusione dell'Associato che non osservi le disposizioni dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, le deliberazioni degli Organi Sociali o i regolamenti se adottati, ed in ogni caso qualora l'Associato adotti un comportamento tale da danneggiare moralmente o materialmente l'Associazione.

Art. 8 – Collaborazioni e Volontari

8.1 L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo, esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento, oppure concorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.

8.2 L'Associazione, in accordo con le previsioni di legge ed in particolare in aderenza a quanto disposto dall'art. 17 del Codice può avvalersi di volontari, nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge vigente.

8.3 Ai volontari, regolarmente iscritti nel registro istituito e tenuto in base all'art. 17 del Codice ed in ogni caso ai sensi della legge vigente, spetterà unicamente il rimborso delle spese.

Art. 9 - Organi dell'associazione

9.1 Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Segretario.
- l'Organo di Controllo e l'Organo di Revisione

Tutte le cariche sono gratuite.

9.2 Gli organi dell'associazione, anche se scaduti, restano in carica fino al subentro dei nuovi eletti.

Assemblea

Art.10 - Assemblea



10.1 L'Assemblea è costituita da tutti gli Associati che risultino iscritti nel Libro degli Associati nel momento in cui l'Assemblea è convocata.

10.2 L'Assemblea degli Associati è convocata in via ordinaria e straordinaria, per decisione del Consiglio Direttivo o su richiesta indirizzata al Presidente di almeno un terzo degli Associati.

10.3 L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro il 30 giugno, per l'approvazione del bilancio consuntivo.

L'Assemblea in via straordinaria viene convocata su delibera del Consiglio direttivo o richiesta di 1/10 dei Soci.

10.4 In assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto. Il socio che non possa intervenire in assemblea può farsi rappresentare esclusivamente da un altro associato, con delega scritta, nei limiti massimi di deleghe di cui all'art. 24 comma 3 del Codice.

Art. 11 - Convocazione

11.1 Le Assemblee ordinarie o straordinarie sono convocate, con preavviso di almeno otto giorni prima della data fissata per la prima adunanza, mediante avviso affisso in sede, e/o tramite lettera spedita al recapito degli Associati, ovvero via fax o e-mail, o con qualsiasi mezzo che garantisca l'avvenuto ricevimento, che dovrà specificare l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza sia di prima che di eventuale seconda convocazione.

11.2 Nei casi di urgenza è consentita una comunicazione inviata con le modalità di cui sopra con tre giorni di preavviso.

Art. 12 – Assemblea Ordinaria e Straordinaria

12.1 L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza fisica o tramite delegati di almeno la metà più uno degli Associati, in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.

12.2 L'Assemblea straordinaria è invece validamente costituita, in prima e in seconda convocazione, con la presenza fisica o tramite delegati di almeno il 60% degli Associati. La seconda convocazione può tenersi anche nello stesso giorno.

12.3 L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o da persona designata dall'Assemblea stessa.

12.4 I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti dal Segretario in carica o, in sua assenza, per quella sola Assemblea, da persona scelta dal Presidente fra i presenti.

Art. 13 - Deliberazioni

13.1 L'Assemblea Ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza minima della metà più uno dei presenti.

In caso di parità dei voti l'Assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.



13.2 L'Assemblea Straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti dei presenti, salve le previsioni specifiche di legge.

13.3 Le funzioni di Segretario dell'Assemblea Straordinaria devono essere demandate ad un Notaio scelto dal Presidente.

13.4 Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti gli Associati anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

13.5 L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano.

Su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza, la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto: in tale caso il Presidente dell'Associazione sceglierà due scrutatori fra i presenti.

Art. 14 - Materie

14.1 All'Assemblea spettano i seguenti compiti.

In sede ordinaria l'Assemblea:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, l'organo di controllo ed il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario previsto dalla legge ovvero sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

In sede straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

Consiglio Direttivo

Art. 15 – Costituzione - Durata

15.1 L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da tre a sette membri, eletti dall'Assemblea Ordinaria fra i propri componenti, previa determinazione del loro numero.

15.2 Il Consiglio dura in carica tre anni e comunque fino all'Assemblea Ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.

Al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati.

Se nel corso del biennio vengono meno uno o più consiglieri, subentrano i primi non eletti, che rimangono in carica solo per il restante periodo.

15.3 Il Consiglio Direttivo elegge, nel suo seno, il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario.

15.4 I membri del Consiglio non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica, ma potranno ricevere un rimborso per le spese effettivamente sostenute nell'adempimento del loro incarico, previo opportuno rendiconto.

15.5 La totalità degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici eventualmente associati.

Art. 16 - Riunioni

16.1 Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, possibilmente una volta al mese e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, o quando lo richiedano tre componenti.

Alle riunioni partecipa il Segretario. In assenza del medesimo le funzioni saranno svolte da un membro del Consiglio designato dal Presidente.

16.2 Le riunioni del Consiglio Direttivo saranno convocate, senza formalità di sorta, almeno tre giorni prima della data fissata.

16.3 Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o dal Vice Presidente o, in loro assenza, da un Consigliere designato dai presenti.

16.4 Le sedute e le deliberazioni sono fatte constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

16.5 Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 17 – Compiti e Poteri

17.1 Il Consiglio Direttivo ha il compito, con l'attribuzione di ogni potere di legge relativo, di:

- deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità, dando esecuzione alle delibere assembleari ed assumendo tutte le iniziative del caso;
- predisporre i bilanci consuntivi, gli eventuali bilanci sociali e le relazioni di missione da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;

X *Elena Lorenza*

- dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;
- deliberare l'accettazione o il rigetto delle domande per l'ammissione dei nuovi Associati;
- decidere nella scelta e per l'assunzione del personale dipendente;
- deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad Enti ed Istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'Associazione stessa, stabilendone le modalità di convenzione e designandone i rappresentanti da scegliere fra gli Associati.

17.2 Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di Commissioni consultive e di studio, Gruppi di lavoro, Comitati tecnici nominati dal Consiglio stesso, composti da associati e non associati.

17.3 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 18 - Presidente

18.1 Il Presidente dirige l'Associazione e la rappresenta a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnino l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi.

18.2 Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

18.3 Il Presidente può delegare, ad uno o più Consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.

Art. 19 - Nomina

19.1 Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i membri del Consiglio stesso, dura in carica tre anni e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.

19.2 In caso di dimissioni o di impedimento grave, tale giudicato dal Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso provvede ad eleggere un nuovo Presidente.

Art. 20 - Segretario

20.1 Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo per tre anni, fra i suoi componenti.

21.2 Il Segretario dirige gli uffici dell'Associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, compila e conserva i Libri Sociali e la contabilità dell'Associazione, provvede alla firma della corrispondenza corrente e svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza dalla quale riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti, partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo ed alle riunioni dell'Assemblea, redigendone i verbali.

20.2 Il Segretario avrà cura, in particolare, di mantenere contatti con gli Uffici pubblici e privati, gli Enti e le Organizzazioni che interessano l'attività dell'Associazione.

Art. 21 - Organo di controllo e Organo di revisione.

21.1 L'Organo di controllo e l'organo di revisione, entrambi anche in forma monocratica, possono coincidere e sono nominati al ricorrere dei requisiti previsti dagli articoli 30 e 31 del Codice o facoltativamente su delibera dell'Assemblea.

21.2 Nel caso di nomina obbligatoria ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 del codice civile ed essi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del codice civile; nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

21.3 Ove ricorrano i presupposti per l'applicazione dell'art. 31 del Codice, l'Associazione nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

21.4 L'Organo di controllo e l'Organo di revisione, ove non obbligatori per legge, sono organi meramente facoltativi, ma ove nominati esercitano le funzioni di cui agli articoli 30 e 31 del Codice e operano in base alla legge e alla prassi prevista in materia.

21.5 I membri dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e decadono alla data di approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla nomina.

21.6 La carica di Organo di controllo e di Organo di revisione è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.

21.7 L'Organo di controllo e l'Organo di revisione relazionano al Consiglio Direttivo e all'assemblea in merito all'attività svolta almeno una volta all'anno in occasione dell'assemblea di approvazione del bilancio.

Art. 22 - Libri dell'associazione

22.1 Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, del consiglio direttivo, dei revisori dei conti nonché il libro degli aderenti all'associazione.

22.2 Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, ai sensi dell'art. 15 comma 3 del Codice, mediante specifica richiesta da inviare all'organo amministrativo con preavviso di almeno 15 giorni.

Art. 23 - Patrimonio e Finanze

23.1 Il patrimonio dell'Associazione, alla sua costituzione e successivamente, è costituito:

- dai beni mobili ed immobili che per acquisti, lasciti, donazioni o trasferimenti con qualunque modalità effettuati vengano in proprietà dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

23.2 Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 24 - Entrate

X

Elvira Lombrardi

25.1 Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dall'introito delle quote sociali;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti degli Associati o di terzi;
- dai proventi ottenuti da gestioni e iniziative effettuate ai sensi di legge e del presente statuto;
- da contributi di Pubbliche Amministrazioni, Enti locali, Istituti di Credito e da Enti privati in genere.

Art. 25 – Utili e Avanzi di Gestione

25.1 Gli utili o gli avanzi di gestione saranno impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

25.2 Vi è divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri enti che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

25.3 L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, salvo che diversi impieghi non siano imposti dalla legge.

Art. 26 – Esercizio e Bilancio

26.1 L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

26.2 Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo provvede alla compilazione del bilancio consuntivo che dovrà essere presentato all'Assemblea degli Associati per l'approvazione entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

26.3 Il prospetto di bilancio, unitamente ai documenti previsti dalla legge, è esposto e rimane a disposizione degli associati presso la Sede legale prima dell'Assemblea chiamata ad approvarlo.

26.4 I bilanci e i documenti previsti sono redatti nel rispetto delle modalità previste dall'articolo 13 del Codice. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice.

Art. 27 - Scioglimento

27.1 Lo scioglimento dell'Associazione dovrà essere deciso da un'apposita Assemblea Straordinaria opportunamente convocata.

Ai sensi del terzo comma dell'articolo 21 del codice civile, per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, tanto in prima quanto in seconda convocazione.

27.2 In caso di estinzione o scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio residuo dell'associazione e' devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del Codice, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che



l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 28 - Controversie

28.1 Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà soggetta alla procedura di Mediazione di cui al D. Lgs. n. 28/2010 e s.m.i. da svolgersi presso un Organismo di Mediazione accreditato, con sede con sede nella città ove ha sede legale in quel momento l'associazione, scelto di comune accordo fra le parti contendenti.

Esperito inutilmente il tentativo di cui sopra la controversia sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

28.2 Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

28.3 L'arbitro sarà scelto dal Presidente del Tribunale di Mantova.

Art. 29 – Foro Competente

29.1 Fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo, tutte le controversie a cui il presente statuto potrà dar luogo, tanto per quel che riguarda la sua validità che per la sua interpretazione, la sua esecuzione, la sua cessazione od il suo annullamento, saranno esclusivamente di competenza del Foro di Mantova.

29.2 Per ogni tipologia di controversia farà riferimento la legge italiana.

Art. 30 – Disposizioni Finali

30.1 Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.

30.2 Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente statuto, si applicano le norme del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche o integrazioni nonché, ove incompatibili, le norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice civile e, in subordine, le norme contenute nel libro V del Codice civile.

Elena Pansino